

ALLEGATO B Rep. 13 7358/2262



STATUTO
"ASSOCIAZIONE Il Paesaggio dell'Eccellenza ETS"
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata **"Associazione Il Paesaggio dell'Eccellenza ETS"**, di seguito denominata **"Associazione"**, con sede in Recanati.
L'Associazione trae origine dall'attività del Comitato Promotore costituito su iniziativa di Fimag Gruppo Guzzini a cui hanno aderito Comune di Recanati, Università di Camerino, Studio Conti.
L'Associazione è libera, indipendente, apolitica, aconfessionale.
La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole **"Ente del Terzo Settore"** e diventerà **"Il Paesaggio dell'Eccellenza Ente del Terzo Settore"**.
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e precisamente al comma 1 lettera f.

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; ed in particolare l'Associazione persegue scopi culturali e di promozione inerenti la valorizzazione del patrimonio industriale ed artigianale inteso come complesso di tradizioni ed esperienze innovative in riferimento a tecniche, tecnologie, attività della produzione, professioni, uomini, imprese.

Per raggiungere tali obiettivi l'Associazione promuove la costituzione del **"Museo Il Paesaggio dell'Eccellenza"** per la conservazione e valorizzazione del Patrimonio Industriale e Artigianale tra le vallate dei fiumi Potenza e Musone e, più in generale, della regione Marche con l'impegno di affiancare e sostenere l'attività in reciproca autonomia ma nell'ambito di intenti comuni.

- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

- L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.3 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il mese di dicembre dell'anno 2025 ed è prorogabile.

ART.4 SEDE

L'Associazione ha sede presso il Comune di Recanati.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.5 FORME DI INTERVENTO

L'Associazione si propone di:

- sostenere il Museo per aggiornamenti espositivi, mostre, reperimento e restauro di reperti, catalogazione, raccolta di testimonianze ed altra documentazione, redazione guide e pubblicazioni, formazione del personale di sala;
- costituire un Museo per presentare il patrimonio culturale delle imprese produttive collocate nell'area geografica compresa tra le vallate del Potenza e Musone e, più in generale, della Regione Marche;
- definire gli aspetti scientifici e culturali dei criteri espositivi, dei materiali esposti e prodotti, dell'attività del



Roberto Assandro



Museo;

- sostenere l'attività divulgativa al pubblico, alle scuole, e all'università; il Museo svolge e favorisce l'organizzazione presso la sua sede di conferenze, meeting e anche di iniziative promozionali sul ruolo delle aziende;
- istituire premi e riconoscimenti a sostegno della cultura industriale, dell'innovazione tecnologica, marketing, processo, servizi e mercato e della formazione tecnica nei suoi vari ordini e gradi, anche attraverso borse di studio per persone meritevoli che svolgano attività indirizzate a progetti finalizzati;
- valorizzare, in collaborazione con gli Enti preposti, l'orientamento e la formazione alle professioni tecniche, di gestione manageriale e d'impresa con incontri, sussidi, visite o stages in aziende e sui luoghi del lavoro;
- onorare l'opera e la memoria di tut coloro che hanno dedicato la propria esistenza allo sviluppo della cultura tecnica e industriale o ne hanno accresciuto il patrimonio;
- promuovere ed incoraggiare ricerche, pubblicazioni, viaggi di studio per fare conoscere interventi ed esempi di valorizzazione della cultura industriale;
- aderire e/o sviluppare rapporti di collaborazione con organismi che operano nel settore di interesse dell'Associazione e del Museo sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

Art. 6 COLLABORAZIONE CON IL MUSEO

Per la realizzazione e la gestione delle attività, l'Associazione, accanto a proprie autonome iniziative a cui provvede con parte del fondo patrimoniale, si avvale del Museo quale centro culturale di riferimento. A tal fine l'Associazione promuove e raccoglie finanziamenti, lasciti, donazioni, comodati di beni tecnologici, nonché apporti di collaborazione che trasferisce al Museo attraverso convenzioni annuali stipulate sulla base dei programmi concordati e secondo le modalità e le disposizioni vigenti in materia dell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

ART.7 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività di raccolta fondi;
6. Attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
7. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.8 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART.9 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono fare parte dell'Associazione soggetti che svolgano prevalentemente attività nel settore industriale e/o artigianale e dei servizi collegati ed Enti Pubblici e Privati.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. I Soci si suddividono in Sostenitori ed Onorari.

Art. 10 SOCI SOSTENITORI

I Soci Sostenitori sono organismi collettivi: imprese, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni e altri organismi che hanno fondato l'Associazione e quelli che vi hanno aderito successivamente.

I Soci Sostenitori sono impegnati a corrispondere le quote associative differenziate in base alla dimensione.

dell'azienda o dell'ente che, su proposta del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11 SOCI ONORARI

I Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo per la nomina all'Assemblea che delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) a riconoscimento del particolare ruolo culturale, sociale, professionale, imprenditoriale da essi svolto nel campo industriale e degli studi collegati.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote associative e non possono ricoprire cariche sociali nell'ambito dell'Associazione.

ART.12 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.13 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.14 CESSAZIONE

La qualifica di Socio Sostenitore viene meno:

- a seguito di recesso volontario da comunicarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre dell'anno sociale in corso;
- per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione; la decisione di esclusione è presa a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo e comunicata in forma scritta all'interessato motivandone le ragioni.

I Soci Onorari cessano dalla qualifica a seguito di recesso volontario con effetto immediato dalla comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione come previsto per gli altri Soci.

Art. 15 FORME ULTERIORI DI COLLABORAZIONE

Imprese, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni e altri organismi che non intendono aderire all'Associazione nei termini previsti, possono stabilire con l'Associazione accordi in forma scritta per progetti specifici e/o iniziative temporanee nel campo della valorizzazione del patrimonio industriale.

ART.16 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Comitato Direttivo;
3. il Presidente;
4. L'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
5. il Collegio dei Provvisori, se deliberato dall'assemblea.



Donato Jander



6. Il Comitato Scientifico.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 17 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci Sostenitori e Onorari, ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità, indicando in forma scritta gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- A. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- B. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- D. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
- E. responsabilità nei loro confronti;
- F. delibera sull'esclusione degli associati;
- G. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- H. delibera sulle proposte di nomina di soci onorari
- I. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- A. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - B. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - C. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza
- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio e per delega di almeno la metà degli aventi diritto e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono ammesse fino a un massimo di due deleghe per ogni Socio Sostenitore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato ai Soci Sostenitori, Soci Onorari ed ai rappresentanti degli associati a mezzo raccomandata o e-mail, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Le convocazioni saranno spedite agli indirizzi o all'indirizzo e-mail che i soci avranno ufficialmente comunicato al momento di ammissione all'Associazione.

La riunione dell'Assemblea è valida anche in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei suoi membri; le delibere sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le operazioni relative alla nomina di cariche associative, l'Assemblea nomina di volta in volta un Comitato Elettorale composto da tre persone scelte fra i membri presenti.

Il Direttore del Museo, o altro rappresentante da lui indicato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea in veste consultiva e senza diritto di voto allo scopo di mantenere e sviluppare forme di coordinamento e collaborazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove persone elette dall'Assemblea tra i membri che la compongono con voto a scrutinio segreto;
- risultano eletti i membri che alla votazione hanno conseguito il maggior numero di voti;
- il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà per l'Assemblea di dichiararne la revoca per giusta causa in qualunque momento; esso decade inoltre nel caso di dimissioni contestuali di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri; nel caso invece di singole dimissioni si procede alla surrogazione dello stesso sostituendo il membro dimissionario con il primo dei non eletti.

Per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea utilizza il criterio della rotazione affinché tutti i rappresentanti dei soci abbiano diritto ad essere nominati, fatta salva l'espressa rinuncia da parte degli stessi. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i membri carica a mezzo raccomandata o e-mail all'indirizzo comunicato all'associazione al momento della nomina.

con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono approvate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In ogni riunione viene redatto, dal Segretario, apposito verbale sottoscritto dal medesimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci; il Segretario è incaricato di diffondere il verbale fra tutti i membri del Consiglio Direttivo e, per estratto, ai membri dell'Assemblea.

I verbali redatti sono comunque a disposizione per essere visionati da tutti i soci che ne facciano specifica richiesta.

I Consiglieri decadono ove perdano, per qualsiasi ragione, lo stato di Socio Sostenitore o di rappresentante degli Associati, ovvero per dimissioni dalla carica; inoltre ne viene dichiarata la decadenza qualora gli stessi non siano intervenuti a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificazione; in tali casi subentra il primo dei non eletti dell'Assemblea.

ART. 19 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- formulare dei programmi sulle attività future;
- redigere il bilancio annuale a consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- svolgere l'ordinaria e straordinaria amministrazione con particolare riguardo alla gestione patrimoniale dell'Associazione e alla definizione della convenzione annuale con il Museo che definisce programmi e obiettivi concordati per le attività e le iniziative da realizzare;
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere nuove adesioni di Soci Sostenitori;
- deliberare sull'ammissione o l'esclusione di Soci Sostenitori;
- formulare proposte per la nomina di Soci Onorari;
- stabilire ed aggiornare l'entità e i termini di pagamento delle quote associative;
- svolgere amichevole opera di composizione in caso di contrasti fra i soci su questioni riguardanti l'attività dell'associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati ospiti indicati dal Presidente, in veste consultiva e senza diritto di voto, allo scopo di mantenere e sviluppare forme di coordinamento e collaborazione con il Museo.

Accanto al Presidente del Consiglio Direttivo, su concorde proposta di almeno i due terzi del Consiglio; il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione; la carica onorifica potrà essere conferita a persona, anche non associata, avente requisiti di elevata moralità e che abbia acquisito particolari meriti verso l'associazione, o abbia mostrato una particolare competenza o vicinanza o sostegno in relazione all'attività dell'associazione. Il Presidente Onorario è dispensato dal pagamento di qualsiasi quota associativa, resta in carica per tutto il periodo di vigenza del Consiglio che lo ha nominato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, prendendo parte alla discussione, ma senza diritto di voto, qualora non sia già membro dell'associazione.

ART. 20 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti; a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli è garante e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convocandoli e dirigendone lo svolgimento.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica tre anni e s'impegna a tenere rapporti di collaborazione e consultazione con il Museo per lo svolgimento dei programmi concordati.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 21 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

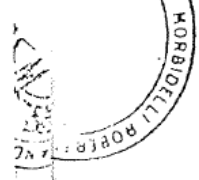
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra



Roberto Di



Roberto Di



Roberto Di

le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23 COMITATO SCIENTIFICO

I membri del Comitato Scientifico sono scelti dal Consiglio Direttivo per svolgere un'azione a sostegno della cultura industriale, dell'innovazione tecnologica, marketing, processo, servizi e mercato.

Il Comitato Scientifico ha la funzione di esprimere indicazioni utili al Consiglio Direttivo per favorire lo sviluppo dell'attività generale dell'Associazione e del Museo.

Svolge un'attività di consulenza, di supervisione e di garanzia sull'attività scientifica e culturale dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno su convocazione del Presidente.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 21 STRUTTURE DI STAFF

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie finalità potrà affidare a professionisti esterni i ruoli di Direttore, Assistente, Curatore Scientifico ed altri che si renderanno necessari.

L'Associazione non potrà assumere personale con contratto a tempo indeterminato per creare una propria struttura interna.

- **Direttore:** è responsabile dell'attività complessiva (esposizione permanente e temporanea, archivio), dell'ideazione e della gestione di progetti promossi dall'Associazione, dell'elaborazione e gestione del budget economico, della comunicazione, del rapporto con i soci e gli organi direttivi dell'associazione.

- **Assistente/Segretario:** collabora operativamente con il Direttore e con il Curatore Scientifico ponendosi come elemento anche di coordinamento tra loro.

Smista e gestisce i contatti e svolge attività di segreteria.

- **Curatore Scientifico:** è responsabile della qualità scientifica dei materiali e dei programmi promossi ed organizzati, dell'allestimento, dei materiali di divulgazione, della raccolta e catalogazione dei materiali, cura la formazione del personale di sala.

ART. 23 RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde col proprio patrimonio sociale degli impegni assunti.

La responsabilità verso i terzi è regolata dalle norme di legge vigenti in materia per quanto riguarda le associazioni con personalità giuridica.

Presidente e membri del Consiglio Direttivo appositamente delegati dal Presidente possono prendere impegni verso terzi solo nei limiti delle disponibilità del Fondo Patrimoniale dell'Associazione; a tutela della loro responsabilità l'Associazione può stipulare polizze fidejussorie o assicurative adeguate con istituti bancari o compagnie assicurative.

ART. 24 SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione, estinzione o perdita della qualifica ETS, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART. 25 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi per oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da e contro l'Associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, da un collegio di arbitri uno per ogni parte in causa più il Presidente nominati in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Macerata.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Marco Jasti
Roberto Alessandri



E' copia conforme all'originale, in dup
fogli 2 ed a comunicazione allegati 2, me-
nzione delle pagine che si rilascia
per uso fisca

Recanati,

14 MAG. 2021

Roberto Alessandri

